

CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AD ALCUNE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AD ALTRI SERVIZI SANITARI FORNITI ALLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI CIMOLAIS TRAMITE LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI CON SEDE A BELLUNO (BL)

TRA I SIGNORI:

- _____, domiciliato per la carica in Venezia, presso la sede della Regione Veneto, codice fiscale 80007580279, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di _____;
- _____, domiciliato per la carica in Trieste, presso la sede della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, codice fiscale 80014930327, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa Regione nella sua qualità di _____;

CONSIDERATO CHE

- La continuità territoriale, unitamente ad altre molteplici e giustificate ragioni (storiche, culturali, ambientali, di comodità, di lavoro, etc.) può determinare per i cittadini del Comune di Cimolais la preferenza nell'usufruire di alcuni servizi e strutture sanitari dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti della Regione Veneto.
- La vicinanza al luogo di cura, anche se situato in altra regione, la rete viaria e dei trasporti che rendono più agevole un contesto rispetto ad un altro, la tradizione nel recarsi in un determinato luogo, ad esempio, sono motivi spesso sufficiente perché nelle realtà di confine si generi un flusso anche significativo di mobilità.
- I presidi sanitari dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti costituiscono tradizionalmente per la popolazione del Comune di Cimolais un sistematico e non casuale riferimento a motivo della situazione logistica e territoriale del Comune e che la consistenza della stessa non è tale da modificare la programmazione sanitaria della Regione Veneto.
- Le necessità della popolazione del Comune di Cimolais che possono essere meglio soddisfatte usufruendo delle strutture e dei servizi dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti, per le prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale anche le priorità B e D, riguardano i seguenti ambiti:
 - Specialistica ambulatoriale (comprese riabilitazione e dialisi)
 - Hospice
 - Handicap
- Per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale, la popolazione di Cimolais potrà accedere agli specialisti dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti, i quali possono emettere ricetta rossa o dematerializzata per i residenti del comune e che le richieste di prestazioni emesse con priorità Urgente, Breve, Differita emesse da medici convenzionati o dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia o dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti, vengono accolte dalle strutture ospedaliere e territoriali del bellunese nel rispetto del criterio di priorità segnato; operativamente, l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale - ASFO e l'Azienda ULSS 1 Dolomiti dovranno condividere le anagrafiche dei cittadini residenti a Cimolais.
- Per quanto riguarda l'Hospice, la popolazione di Cimolais potrà usufruire della struttura di Belluno e le pratiche per l'accesso verranno svolte dal Distretto delle Dolomiti Friulane di Maniago (ex Distretto Nord), anche con trasmissione informatica.
- Per quanto riguarda l'Handicap, la popolazione di Cimolais potrà avere accesso alla Residenza diurna per l'Handicap presente nel territorio del distretto di Belluno, previa autorizzazione dell'ente di competenza e secondo uno specifico protocollo.

DATO ATTO CHE

La consistenza della popolazione del Comune di Cimolais non richiede modifiche dell'organizzazione delle strutture e dei servizi da parte dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti per far fronte alle richieste sopra esplicitate.

Tra le parti contraenti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Regione Veneto tramite l'Azienda ULSS 1 Dolomiti si impegna a garantire le prestazioni ed i servizi di seguito elencati:

- a) Il soccorso con auto-ambulanza (da Longarone) ed eli-ambulanza (da Pieve di Cadore) nei casi richiesti dalla Centrale operativa 112 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tramite la Centrale operativa 112 di Belluno, mediante apposito protocollo operativo fra le due centrali;
- b) La prescrizione su ricetta rossa o dematerializzata delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese quelle di riabilitazione e dialisi;
- c) L'accoglimento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nel rispetto dei criteri di priorità Urgente, Breve, Differita prescritte sia da medici del Friuli Venezia Giulia che del Bellunese;
- d) L'accesso all'Hospice di Belluno attraverso pratiche fatte dal Distretto delle Dolomiti Friulane (ex Nord) di Maniago;
- e) L'accesso alla Residenza diurna per l'Handicap presente nel territorio del distretto di Belluno, a seguito di apposito protocollo.

Art. 2

Gli oneri derivanti all'Azienda ULSS 1 Dolomiti dall'erogazione ai cittadini del Comune di Cimolais delle prestazioni indicate al precedente art. 1) vengono riconosciuti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel seguente modo:

1. Prestazioni di cui alla lettera a), c): mediante la compartecipazione dei cittadini (ticket), ove prevista, e la compensazione della mobilità sanitaria interregionale di cui all'art. 12, comma 3, lettera b) del Decreto Legislativo 502/92 e s.m.i., attraverso la valorizzazione delle singole prestazioni ospedaliere secondo le tariffe convenzionali vigenti;
2. Prestazioni di cui alle lettere b): mediante riconoscimento della tariffa utilizzata per le compensazioni inter-regionali;
3. Prestazioni di cui alla lettera d): mediante la fatturazione diretta all'ASFO delle giornate di degenza in Hospice, secondo la tariffa giornaliera in vigore presso la Regione Veneto;
4. Prestazioni di cui alla lettera e): verrà riconosciuta dall'Ente competente la tariffa in vigore nella Regione Veneto.

Art. 3

La presente convenzione decorre dalla data della stipula e ha validità fino al 31 dicembre dell'anno 2023.

Letto, accettato e sottoscritto,
Per la Regione Veneto

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

"Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata."

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE